

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
DIREZIONE GENERALE DEL PERSONALE E DELLA FORMAZIONE
UFFICIO II - GESTIONE DEL PERSONALE DI POLIZIA PENITENZIARIA
- SEZ. 3 - SERVIZIO AMMINISTRATIVO SANITARIO

LETTERA CIRCOLARE



GDAP-0117726-2007

PU-GDAP-2000-12/04/2007-0117726-2007

Alle Direzioni Generali

All'Istituto Superiore Studi Penitenziari

All'Ufficio Studi Ricerche, Legislazione
e Rapporti Internazionali

Al Gruppo Operativo Mobile

Alle Sezioni della Segreteria Generale

All'economato C.E.D.

All'Ente Assistenza

Al Gruppo Sportivo " *Fiamme Azzurre* "
ed " *A.S. Astrea* "

S E D E

Ai Sigg. Provveditori Regionali

dell'Amministrazione Penitenziaria

Ai Sigg. Direttori degli Istituti Penitenziari
per adulti

Ai Centri di Servizio Sociale Adulti

Ai Sigg. Direttori delle Scuole di
Formazione ed Aggiornamento del
Corpo di Polizia e del Personale
dell'Amministrazione Penitenziaria

Al Sig. Direttore del Centro Amministrativo
"G. Altavista"

e.p.c.:

Al Servizio per le Relazioni Sindacali
e per le Relazioni con il Pubblico

Al Signor Capo del Dipartimento
per la Giustizia Minorile

LORO SEDI

OGGETTO: Modifiche apportate dalla Legge 27/12/2006, n. 296 (Finanziaria 2007) in
materia di rimborso spese di cura e protesì;

Si comunica che la Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007), pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 244 alla G.U. n. 299 del 27/12/2006, all'articolo 1 comma 555, ha disposto che non si applicano le disposizioni dei commi 219, 220 e 221 dell'art. 1 della legge 23/12/2005, n. 266 (legge finanziaria 2006), a decorrere dal 1/1/2006, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo termali, idropiniche ed inalatorie, sostenute dal personale e conseguenti ad infermità o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio, facendo salva la normativa prevista dai contratti collettivi nazionali, o da provvedimenti determinati da accordi sindacali.

Per quanto sopra, le lettere circolari nn. 0025182 e 0101431 del 24/01/2006 e 21/03/2006, sono abrogate nella parte riguardante le disposizioni in applicazione dei commi 219, 220 e 221 dell'art. 1 legge 266/2005 (finanziaria 2006).

Pertanto, a decorrere dal 1 gennaio 2006, per quanto previsto dal comma 555 della legge 296/2006, vengono ripristinate le norme (D.P.C.M. n. 527 del 3/7/1965, D.P.R. 686/57 artt. dal 42 al 47) che pongono a carico dell'Amministrazione i rimborsi delle spese per accertamenti sanitari, ricoveri e protesi riguardanti il personale del Corpo di Polizia Penitenziaria in servizio ed in quiescenza, che abbia riportato malattie o lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio.

Procedure operative.-

Appare opportuno precisare e sensibilizzare le segreterie delle Direzioni e gli interessati, che in merito al rimborso delle spese di cura, si applicano le disposizioni del D.P.C.M. 3/7/1965, pertanto si chiarisce che può beneficiare del citato D.P.C.M. solo il personale che abbia ottenuto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità, semprechè la relativa istanza di riconoscimento sia stata presentata nei termini di legge.

Possono essere rimborsate le spese per accertamenti, visite e prestazioni specialistiche e per l'acquisto di medicinali, (con esclusione del ticket che non è rimborsabile per il generale "principio di sussidiarietà" e cioè di partecipazione degli assistiti, in regime di uguaglianza, alla spesa sanitaria), purché siano state preventivamente autorizzate dal Provveditorato competente, dietro presentazione di relativa richiesta del medico di base o del medico specialista (si precisa che le visite specialistiche possono essere richieste solo dal medico di base).

Sono ammesse a rimborso solo le prestazioni e visite specialistiche effettuabili presso le A.S.L. o presso ospedali Civili o ambulatori convenzionati, per le quali sia stata richiesta la preventiva autorizzazione, sono pertanto escluse da rimborso le prestazioni effettuate presso studi privati non convenzionati.

Per quanto riguarda l'acquisto di protesi, busti, etc... si richiamano le disposizioni già impartite al punto 4 della circolare n. 3262/5712 del 27/04/1989.

Inoltre, si precisa che, entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di infermità, l'interessato può richiedere il rimborso delle spese eventualmente sostenute, per visite e prestazioni specialistiche, durante il periodo intercorrente dalla domanda alla notifica del decreto ministeriale di riconoscimento.

Il dipendente invalido per servizio, vale a dire colui al quale sia stata riconosciuta una infermità dipendente da causa di servizio che abbia determinato una menomazione permanente all'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie previste dalla legge. (D.P.R. 834/1981) potrà fruire del congedo straordinario (ipotesi prevista dall'articolo 37, 2 comma del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3) per effettuare le cure richieste dallo stato di invalidità esclusivamente a proprie spese.

Appare opportuno precisare che dopo l'entrata in vigore (22/01/2002) del D.P.R. 29 ottobre 2001, n.461, atto definitivo per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio è il decreto emesso da questa Amministrazione (art. 12 citato D.P.R.), pertanto, con l'emissione di detto decreto per patologia che abbia determinato una menomazione permanente dell'integrità fisica ascrivibile ad una delle categorie previste dalla legge (D.P.R. 834/1981, precedenti e successive), può essere concesso il congedo straordinario per cure.

Si rammenta che per le patologie invalidanti giudicate ascrivibili ad una delle categorie previste dalla legge e riconosciute dipendenti da causa di servizio sulla base di verbali emessi dalle Commissioni mediche ospedaliere *anteriormente al 22/01/2002*, data di entrata in vigore del D.P.R. 461/2001, e per le quali non è stato richiesto il beneficio dell'equo indennizzo, può essere concesso il congedo straordinario per cure. Qualora intervenga per dette patologie un giudizio negativo del Comitato, decade il diritto alla fruizione del congedo straordinario a decorrere dal provvedimento negativo del riconoscimento emesso dall'Amministrazione.

Per le patologie riconosciute dipendenti da causa di servizio e per le quali, inizialmente, non derivi una menomazione ascrivibile a categoria, potrà essere concesso il congedo straordinario per cure allorché subentrerà una menomazione all'integrità fisica ascrivibile ad una delle tabelle previste dal D.P.R. 834/1981.

Si rammenta che, in via generale, la fruizione di prestazioni termali in regime di congedo straordinario è ammessa esclusivamente per la terapia o riabilitazione delle patologie che possono trovare reale beneficio dalle cure medesime, identificate, a tal fine, con Decreto del Ministero della Sanità del 15/12/1994 e successivi.

Per quanto sopra la Circolare n. 0168425 del 3/05/2004, è revocata.

Procedure applicative.-

Si chiarisce che: l'art. 13 del D.L. 463/83 convertito nella Legge n. 638/83 al comma 4 recita "i congedi straordinari... concessi per fruire delle prestazioni idrotermali, non possono superare il periodo di quindici giorni l'anno....".

Il tenore della normativa in esame è quello di non consentire l'attribuzione, nel corso del medesimo anno solare oltre i limiti sopra precisati, di più periodi di congedo straordinario al dipendente che abbia necessità di effettuare cure di diverso genere concernenti differenti stati morbosi; infatti, l'assenza dal servizio del dipendente deve essere contenuta nel periodo massimo di gg.15 e più precisamente tale periodo deve decorrere dalla domenica di presentazione alla struttura alberghiera/stabilimento termale e terminare la seconda domenica successiva con ripresa servizio il lunedì. Il riposo ritenuto necessario per il completo recupero psico-fisico deve comunque essere prescritto dalla competente autorità sanitaria. Ove la persona che ha praticato le cure non sia, a giudizio del medico termalista o del medico di medicina generale del S.S.N., in grado di riprendere servizio al termine delle stesse, potrà ricorrere all'istituto del congedo straordinario per malattia, secondo quanto previsto dalle normative vigenti in materia.

Pertanto, qualora l'interessato non abbia l'esigenza di chiedere i giorni di viaggio per raggiungere lo Stabilimento Termale e ritornare in sede, non sussistono motivi ostativi alla concessione del congedo straordinario esclusivamente per effettuare il ciclo di cure che, di norma, è stabilito in 12 giorni di cure effettive, interrotti da un giorno di riposo domenicale, quindi giorni 13 di congedo straordinario per cure.

praticare, e se l'infermità per la quale sono richieste le cure, sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio ed ascritta a categoria (almeno alla Tabella B tra quelle previste dal D.P.R. 834/81). Al rientro dalle cure, il dipendente, come giustificativa per la concessione del congedo straordinario, dovrà esibire attestazione rilasciata dallo Stabilimento Termale relativa al tipo di cura effettuata e la sua effettiva durata. Ne consegue che, il congedo straordinario verrà concesso in base ai giorni effettivi di cure riportati nella suddetta attestazione, sempre nella consapevolezza che non possono essere superati i 15 giorni di congedo straordinario annuo.

IL DIRETTORE GENERALE
Dr. Massimo De Pascalis

